

# SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nel corso della sua storia recente, è stato protagonista di numerosi e diversi interventi da parte del legislatore. Da ultimo, nella precedente legislatura, con il decreto legge n. 181/2006 il Ministero era stato "spacchettato" in due distinti Dicasteri : il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Da tale operazione ne era conseguita l'adozione di due distinti regolamenti di organizzazione delle strutture del Ministero (decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca e decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 260, recante l'organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione) e di due distinti regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca e del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della pubblica istruzione).

Nell'ottica di una razionalizzazione delle competenze, finalizzata ad un contenimento della spesa della pubblica amministrazione, da ultimo il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", all'articolo 1, comma 5, ha previsto che le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca sono trasferite al Ministero della Pubblica Istruzione. Da qui, conseguentemente, la necessità di riunificare ed adeguare anche gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ai nuovi compiti istituzionali accorpatis e ai vincoli normativi (unicità dei vertici) e finanziari posti dal medesimo decreto legge n. 85/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Infatti, l'articolo 1, comma 17, del già citato decreto legge prevede che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito accorpamenti deve essere, comunque, inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge, mentre il comma 20 ribadisce l'unicità dei vertici di diretta collaborazione.

In attuazione della suddette disposizioni e tenuto conto dell'accorpamento dei due Dicasteri della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca ivi previsto, è stato predisposto l'allegato regolamento, che sarà adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Prima di procedere all'illustrazione dell'articolato, appare necessaria una premessa di carattere metodologico. Il decreto legge n. 85/2008 prevede una serie di adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento di riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro : a) l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ricognizione delle strutture trasferite (comma 8); b) l'adozione del dPCM relativo ai criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18); c) l'adozione del decreto del Consiglio dei Ministri per la definizione in via provvisoria (e per la durata massima di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 85/2008) dell'organizzazione degli uffici del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione (comma 20).

L'adempimento sub lett. a), è stato già avviato in data 23 luglio 2008, con la trasmissione dello schema di dPCM alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento affari giuridici e legislativi, ai fini dell'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, necessari per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli adempimenti *sub* b) e c) non sono stati adottati per le seguenti ragioni. Per quanto attiene il d.P.C.M. ex comma 18, si è concordato con il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e con le amministrazioni concertanti di indicare, a completezza dei dati e della ricognizione da effettuare con il dPCM ex comma 8, di inserire la situazione relativa al personale (come dotazione organica di diritto e personale effettivamente in servizio) già negli allegati al dPCM adottato.

Per quanto attiene, invece, il dPCM ex comma 20, si è ritenuto di non procedere, nell'ambito della facoltà lasciata all'Amministrazione dalle disposizioni, sia in considerazione del breve periodo di vigenza consentito dalla disposizione del decreto legge (sei mesi al massimo), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto dPCM, la quale avrebbe finito per far coincidere in gran parte i contenuti del dPCM adottato ex comma 8 con quello adottato ex comma 20, rendendo difficilmente praticabili anche gli accorpamenti delle direzioni.

E', invece, prevalsa l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che consenta un'efficace gestione del nuovo accorpamento di funzioni previsto dal decreto legge n. 85/2008. Per questa ragione, si è avviato, parallelamente, ricorrendo allo strumento giuridico più idoneo, l'iter istruttorio per la riorganizzazione degli uffici del Ministero e per la ridefinizione degli uffici di diretta collaborazione mediante l'adozione del regolamento definitivo.

In particolare, per quanto riguarda gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, si è elaborato l'allegato schema di regolamento, che si compone di 13 articoli, con il seguente contenuto.

L'articolo 1 è relativo alle figure del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Il Ministro svolge le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può delegare, con proprio decreto, alcune funzioni e compiti ai Sottosegretari.

L'articolo 2 individua gli uffici di diretta collaborazione, cui spetta il compito di supportare il Ministro, fungendo da raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, sono uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'ufficio di Gabinetto; b) la segreteria del Ministro e il segretario particolare del Ministro; c) l'ufficio legislativo; d) l'ufficio stampa; e) il servizio di controllo interno; f) la segreteria tecnica del Ministro; f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L'articolo 3 disciplina le funzioni e i compiti dell'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto. L'articolo detta i requisiti per la nomina del Capo di Gabinetto, che deve essere scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate capacità. Il Capo di Gabinetto può avvalersi di tre Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie e due rispettivamente dedicati al settore dell'istruzione e dell'università – ricerca.

Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto opera altresì il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle sue iniziative in campo internazionale e comunitario.

L'articolo 4 concerne la segreteria del Ministro, che svolge attività di supporto ai compiti del medesimo ed è coordinata da un Capo della segreteria; della segreteria fa parte altresì il Segretario particolare del Ministro, che cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali.

L'articolo 5 disciplina i compiti e le funzioni dell'Ufficio legislativo. All'ufficio legislativo è preposto un capo dell'ufficio legislativo, scelto dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa. Il capo dell'ufficio può avvalersi di due vice capi dell'ufficio legislativo, rispettivamente dedicati al settore dell'istruzione e dell'università – ricerca.

L'articolo 6 disciplina le funzioni e i compiti dell'Ufficio stampa, cui è preposto un capo dell'ufficio stampa, scelto dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria. Nell'ambito dell'ufficio stampa, infine, il Ministro può nominare un proprio portavoce.

L'articolo 7 è relativo alle funzioni e ai compiti del Servizio di Controllo Interno, che opera in posizione di autonomia operativa e valutativa. Le suddette attività sono svolte da un collegio di tre componenti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Ministro nomina il Presidente del collegio, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, e sceglie i due componenti tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con qualifica almeno dirigenziale, collocati fuori ruolo, o estranei alla pubblica amministrazione esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati. La scelta del collegio – in alternativa all'alternanza per un triennio con l'organo monocratico – nasce dalla necessità di garantire lo svolgimento di un'attività seria ed efficace di valutazione e controllo strategico sulla struttura ministeriale riaccorpata.

L'articolo 8 disciplina la segreteria tecnica del Ministro. Essa assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero ed è coordinata da un responsabile, scelto anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 9 disciplina la composizione e il funzionamento delle segretarie dei Sottosegretari di Stato, prevedendo le figure dei capi segreteria e dei segretari particolari.

L'articolo 10 stabilisce il contingente complessivo di personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Al riguardo, si segnala che dalle 294 unità di personale previste complessivamente dai due regolamenti vigenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, si è scesi a 236 unità, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e quindici con qualifica dirigenziale di livello non generale.

Oltre a tale contingente di personale, il Ministro può nominare ulteriori collaboratori, anche estranei all'amministrazione, assunti con contratti a tempo determinato, in numero non superiore a venti, nonché esperti e consulenti dotati di elevata professionalità in numero non superiore a quindici unità. Al riguardo, si segnala l'importante taglio della consistenza numerica operato non solo sulle unità di personale (da 294 a 236) degli uffici di diretta collaborazione rispetto alla sommatoria dei contingenti dei due Ministeri (ex Istruzione e ex Università e ricerca), ma anche la drastica riduzione (ben più del 20%) dei esterni con contratti a tempo determinato (da 30 a 20) e il taglio del 50% del contingente numerico degli esperti e consulenti (da 30 a 15).

L'articolo 11 fissa il trattamento economico da attribuire ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, ai dirigenti e al personale non dirigenziale ad essi assegnati, nonché al personale assunto con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il trattamento economico del personale assunto con contratto a tempo determinato e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro in misura comunque non superiore a quello del personale dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti.

Nell'articolo 12 sono regolate le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio facenti capo al centro di responsabilità del Gabinetto.

L'articolo 13, infine, reca le disposizioni finali e, in particolare, la clausola di riduzione della spesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, del decreto legge n. 85/2008 e l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57 (recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259 (recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della pubblica istruzione).

